

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Lazio, Latina, 9 febbraio 1989, n. 60

La violazione della norma che prevede l'immediata suggellatura e trasmissione al Pretore del plico contenente le liste elettorali vidimate comporta la nullità delle operazioni della Sezione.

Omissis. Lo stesso art. 53 primo comma n. 2 T.U. n. 570 prescrive che "prima che inizi lo spoglio dei voti" le liste degli elettori vidimate "sono chiuse in piego sigillato" e che "tale piego viene immediatamente rimesso al Pretore del Mandamento che ne rilascia ricevuta".

Tale norma nel caso della Sezione n. 22 è stata del tutto disattesa con la conseguenza che il Pretore del mandamento all'apertura del plico relativo alla Sezione indicata non ha rinvenuto le corrispondenti liste maschile e femminile, bensì quella della Sezione n. 24 destinate all'affissione murale.

Solo in tal momento – quando cioè erano già iniziati gli adempimenti previsti dall'art. 62 T.U. – si è presentato in Pretura un dipendente comunale che ha consegnato le liste mancanti (evidentemente non chiuse nell'apposito plico), ritirando gli atti erroneamente trasmessi in precedenza.

Anche in questo caso deve, pertanto, trovare applicazione l'espressa previsione della norma che sanziona con la nullità un siffatto comportamento del Seggio del tutto divergente rispetto alle sue indicazioni.

Ad avviso del Collegio deve, infatti, ritenersi che l'espressione "a pena di nullità della votazione" contenuta nell'art. 53 primo comma, n. 2 si riferisca a tutti gli adempimenti ivi previsti e non possa essere limitata solo al primo che, come già ricordato, è costituita dalla vidimazione delle liste (cfr. Cons. giust. Sic. 11 febbraio 1986 n. 19).

Di ciò si ha conferma non solo nella lettera della norma ma nella sua stessa *ratio*, in quanto sembra evidente che anche le disposizioni relative alla suggellatura ed immediata trasmissione del piego assolvono alla medesima funzione di evitare il pericolo, o comunque il sospetto, che le liste utilizzate per l'identificazione degli elettori siano successivamente alterate mediante scritture postume ovvero sostituzioni di fogli.

Certo è che comunque le conclusioni non muterebbero anche se, per ipotesi, si ritenesse che la seconda delle previsioni della norma citata non sia anche essa accompagnata dalla comminatoria di nullità *ex lege*.

In tal caso – come gli stessi resistenti ammettono – troverebbe infatti applicazione il generale principio della "strumentalità delle forme" che, come sarà evidenziato in occasione dell'esame del motivo successivo, comporta comunque la nullità ogni qualvolta non siano osservate disposizioni che assolvano la funzione essenziale di assicurare la regolarità delle operazioni, di garantire cioè a tutti gli interessati (Amministrazione, candidati ed elettori che siano) l'assoluta imparzialità e trasparenza dell'operato degli Uffici elettorali.

Ovviamente il risultato avuto di mira dal legislatore è impedito da una serie di eventi concomitanti, quali – come nella fattispecie – la consegna del plico contenente materiale diverso da quello che avrebbe dovuto esservi inserito e l'atipica modalità di trasmissione della documentazione dovuta.

Omissis.